

MODIFICHE STATUTARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Per tutte le modifiche

- Documento di identità (carta d'identità o patente o passaporto), fotocopiato fronte-retro, del Presidente dell'assemblea
- Visura camerale aggiornata (Registro delle Imprese), oppure numero di codice fiscale o numero R.E.A.
- Statuto sociale vigente
- Dati anagrafici e quote di capitale possedute da tutti i soci, con specificazione delle eventuali deleghe (possibilmente, copia del libro soci)
- Dati anagrafici degli amministratori e dei sindaci presenti, con indicazione delle rispettive qualifiche
- Indicazione analitica delle modifiche da apportare in statuto

Per assemblee non totalitarie (non ci sono tutti i soci, neanche a mezzo delega)

Estremi di convocazione dell'assemblea e copia dell'ordine del giorno

Per operazioni sul capitale (riduzione o aumento)

- Situazione patrimoniale aggiornata rispetto alla data dell'assemblea
- Modalità dell'aumento o della riduzione

Per modifica della sede o della ragione sociale e ogni ipotesi di trasformazione, fusione/scissione

- Indicazione se esistono immobili (atto di provenienza e documentazione tavolare e catastale)
- Indicazione se esistono autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili (carta di circolazione e certificato di proprietà)
- Documentazione relativa a marchi, brevetti o altri beni registrati

Per trasformazione in società di persone o eterogenea

 Intervento in atto dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, relativi documenti di identità e codici fiscali

Per operazioni di fusione/scissione

- Progetto di fusione o scissione contenente gli elementi di cui all'art. 2501-ter c.c.
- Situazione patrimoniale delle società coinvolte di cui all'art. 2501-quater c.c.
- Relazione dell'organo amministrativo delle società coinvolte di cui all'art. 2501-quinquies c.c.
- Eventuale relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies c.c.
- Relazione giurata di stima del patrimonio sociale di società di persone fuse/scisse in società di capitali
- Bilanci degli ultimi tre esercizi
- In sede di atto di fusione/scissione, certificazione negativa della Cancelleria del Tribunale in ordine alla mancata presentazione di opposizione dei creditori ai sensi dell'art. 2503 c.c.